

REGOLAMENTO (CE) N. 475/2002 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2002

relativo alla sospensione dell'applicazione del sistema di duplice controllo per taluni prodotti tessili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2001/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alla firma di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina che proroga e modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e l'Ucraina siglato il 5 maggio 1993, modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 15 ottobre 1999, e ne autorizza l'applicazione provvisoria ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Ucraina sul commercio dei prodotti tessili ⁽²⁾, e successive modifiche, stabilisce che la Commissione e l'Ucraina si consultano, almeno sei settimane prima della fine di ciascun anno di applicazione dell'accordo, allo scopo di decidere se sia opportuno mantenere o sospendere il duplice controllo per le categorie elencate nell'allegato III dell'accordo stesso.
- (2) Nel novembre 2001 si sono tenute consultazioni finalizzate a valutare la necessità di mantenere l'applicazione del sistema di duplice controllo per taluni prodotti tessili. A seguito di tali consultazioni, le parti hanno

concordato la sospensione del regime di duplice controllo per taluni prodotti tessili.

- (3) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente, così che gli operatori siano informati al più presto dei vantaggi che esso comporta.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III dell'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina sul commercio dei prodotti tessili, che indica i prodotti senza limiti quantitativi soggetti al sistema di duplice controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, dell'accordo stesso, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2002.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 16 del 18.1.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 123 del 17.5.1994, pag. 718.